



CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D' ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 18 APRILE 2008

OGGETTO: Concessione in uso di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Villavallelonga

L'anno duemilaotto il giorno 18 del mese di aprile nella sede dell'Ente Parco, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Risultano presenti, come da seguente prospetto, n. 10 componenti

CONSIGLIO DIRETTIVO			
		PRESENTI	ASSENTI
1.	Giuseppe ROSSI, Presidente	X	
2.	Antimo SIMONCELLI	X	
3.	Antonio FRANCIOSA	X	
4.	Augusto VIGNA TAGLIANTI	X	
5.	Fulvio MAMONE CAPRIA	X	
6.	Giovanni CANNATA	X	
7.	Laudo LA CESA	X	
8.	Mario CAMILLI	X	
9.	Michele FINA		X
10	Pio FORTE	X	
11	Stefano CIVITARESE MATTEUCCI		X
12	=====		
13	=====		

COLLEGIO DEI REVISORI			
		PRESENTI	ASSENTI
1.	Giuseppe La Regina	X	
2.	Francesco Marolda	X	
3.	=====		

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dottor Vittorio Ducoli

Partecipa il Presidente della Comunità del Parco Alberto D'Orazio

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATO che il Vallone Tasseto, nel comune di Villavallelonga, si caratterizza per la presenza di una formazione forestale a faggio e tasso, tra le più estese del Parco;

che tale area è abitualmente frequentata dall'orso nelle sue peregrinazioni tra la Vallellonga e la piana dell'Alto Sangro;

che per tali ragioni l'area è stata prevista, nel Piano del Parco in corso di approvazione, quale Riserva integrale;

che è opportuno, al fine di assicurare la conservazione dell'habitat, assumere la gestione diretta di tale area;

che, con Deliberazione consiliare n. 59 del 27.12.2007, successivamente rettificata con Deliberazione consiliare n. 4 del 18.03.2008, il Comune di Villavallelonga, ha stabilito di concedere in uso oneroso all'Ente Parco, per la durata di anni nove, una parte del proprio territorio comunale corrispondente al Vallone Tasseto, secondo i termini meglio specificati nello schema di convenzione approvato unitamente alla concessione;

VISTI - l'art. 17 della legge 12 luglio 1923, n. 1511 a tenore del quale l'Ente Parco è autorizzato "*...ad acquistare od anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione i terreni compresi nel perimetro del Parco, in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'Ente*";

- il secondo comma del medesimo articolo il quale rinvia al regolamento esecutivo la disciplina per regolamentare "*la gestione temporanea*";

RILEVATO - che tale regolamento, approvato con Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2124, all'art. 46, precisa che la temporanea gestione dei boschi e dei terreni ricadenti nel Parco sarà esercitata "*con le modalità e condizioni e per la durata pattuita nei contratti che all'uopo verranno stipulati con i proprietari*";

DELIBERA
Ad unanimità di voti

1. di assumere in concessione d'uso dal Comune di Villavallelonga, per la durata di anni nove, una porzione di territorio comunale, appartenente al patrimonio indisponibile del comune medesimo, di estensione pari ad ha 1672, a 94, ca 00, identificata con campitura verde e gialla nella planimetria acclusa all'allegato schema di convenzione, verso pagamento di un canone annuo stabilito in € 35,89 (euro trentacinque/89) per ettaro (ha), per la quota di territorio riportata con campitura verde, pari ad ha 1057,38 ed in € 15,44 (euro quindici/44) per ettaro (ha), per la quota di territorio riportata con campitura gialla, pari ad ha 615,56, per complessivi **€ 47.453,61** (euro quarantasettemilaquattrocentocinquantatre/61).

2. di approvare l'allegato schema di convezione per la concessione in uso delle aree di cui al punto precedente;

3. di dare mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di cui sopra.

Il Presidente
Giuseppe Rossi


Il Direttore
Vittorio Dugoli


